

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

---

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
address email: morragni@tin.it / web site: www.studiomoriscoragni.com

**Dott. FORTUNATO MORISCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, li 09 maggio 2011

**Circolare 13/2011: Accertamento induttivo auto aziendale**

Gentile Cliente,

la presente è per informarLa che la Corte di Cassazione con la sentenza del 29 aprile 2011 si è pronunciata in merito all'accertamento induttivo sull'auto aziendale.

Secondo la Sezione Tributaria della Cassazione è *legittimo l'accertamento induttivo a carico dell'imprenditore basato su un'auto di grossa cilindrata, anche se questa è strumentale all'attività dell'azienda.*

Il caso nasce da un accertamento induttivo effettuato su un agente di commercio sulla base del possesso, da parte del contribuente, di un'auto di grossa cilindrata, la quale era stata indicata in dichiarazione come bene strumentale all'attività svolta.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciatasi precedentemente, aveva ritenuto irrilevante ai fini della tassazione il possesso dell'autovettura in contestazione, in quanto strumentale all'attività d'impresa del contribuente.

La Corte di Cassazione invece, ribaltando la decisione della Ctr, ha innanzitutto osservato che in tema di accertamento dei redditi, ai sensi dell'art. 2 del dpr n. 600/73, costituisce un elemento indicativo di capacità contributiva, tra gli altri, la «disponibilità di autoveicoli».

Il possesso del bene in questione costituisce, pertanto, una presunzione legale di capacità contributiva, ai sensi dell'art. 2728 c.c., ed è di per sé idoneo a fondare un corrispondente accertamento. Quindi, di fronte a dati che hanno il carattere della presunzione legale null'altro deve essere provato dall'Ufficio, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.

pag. 1 / 2

Di conseguenza, il giudice tributario non può privare tali elementi della capacità presuntiva che la legge ha inteso conferirgli, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offrirà in ordine alla provenienza delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni.

Dunque, nel caso di specie, era il contribuente a dover dimostrare da dove provenissero i soldi per il mantenimento dell'auto di lusso.

Inoltre, secondo la Cassazione, in merito alla deducibilità delle spese relative a beni strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, “è necessaria l'annotazione del registro dei beni ammortizzabili, prescritta dall'art. 16 del dpr n. 600/73, in difetto della quale non può farsi luogo, pertanto, alla deducibilità dei relativi costi ai fini Irpef”. Anche in questa specifica ipotesi, il contribuente non aveva fornito alcuna prova di aver posto in essere la condizione su descritta.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si ricorda che sul ns. sito (sezione “Ultime Notizie”) vengono pubblicate quotidianamente, in maniera sintetica, le principali notizie fiscali, tributarie del giorno  
Cordiali saluti.

Dr. Fortunato Morisco

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

---

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
address email: morragni@tin.it / web site: www.studiomoriscoragni.com

**Dott. FORTUNATO MORISCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, li 09 maggio 2011

**Circolare 13/2011: Accertamento induttivo auto aziendale**

Gentile Cliente,

la presente è per informarLa che la Corte di Cassazione con la sentenza del 29 aprile 2011 si è pronunciata in merito all'accertamento induttivo sull'auto aziendale.

Secondo la Sezione Tributaria della Cassazione è *legittimo l'accertamento induttivo a carico dell'imprenditore basato su un'auto di grossa cilindrata, anche se questa è strumentale all'attività dell'azienda.*

Il caso nasce da un accertamento induttivo effettuato su un agente di commercio sulla base del possesso, da parte del contribuente, di un'auto di grossa cilindrata, la quale era stata indicata in dichiarazione come bene strumentale all'attività svolta.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciatasi precedentemente, aveva ritenuto irrilevante ai fini della tassazione il possesso dell'autovettura in contestazione, in quanto strumentale all'attività d'impresa del contribuente.

La Corte di Cassazione invece, ribaltando la decisione della Ctr, ha innanzitutto osservato che in tema di accertamento dei redditi, ai sensi dell'art. 2 del dpr n. 600/73, costituisce un elemento indicativo di capacità contributiva, tra gli altri, la «disponibilità di autoveicoli».

Il possesso del bene in questione costituisce, pertanto, una presunzione legale di capacità contributiva, ai sensi dell'art. 2728 c.c., ed è di per sé idoneo a fondare un corrispondente accertamento. Quindi, di fronte a dati che hanno il carattere della presunzione legale null'altro deve essere provato dall'Ufficio, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.

pag. 1 / 2

Di conseguenza, il giudice tributario non può privare tali elementi della capacità presuntiva che la legge ha inteso conferirgli, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offrirà in ordine alla provenienza delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni.

Dunque, nel caso di specie, era il contribuente a dover dimostrare da dove provenissero i soldi per il mantenimento dell'auto di lusso.

Inoltre, secondo la Cassazione, in merito alla deducibilità delle spese relative a beni strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, “è necessaria l'annotazione del registro dei beni ammortizzabili, prescritta dall'art. 16 del dpr n. 600/73, in difetto della quale non può farsi luogo, pertanto, alla deducibilità dei relativi costi ai fini Irpef”.

Anche in questa specifica ipotesi, il contribuente non aveva fornito alcuna prova di aver posto in essere la condizione su descritta.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si ricorda che sul ns. sito (sezione “Ultime Notizie”) vengono pubblicate quotidianamente, in maniera sintetica, le principali notizie fiscali, tributarie del giorno

Cordiali saluti.

Dr. Fortunato Morisco